




GAL STS



GRUPPO D'AZIONE LOCALE STS

SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE

ROGLIANO

www.galsts.it

email info@galsts.it

galsts@pec.net

– tel. 0984.969154

REGOLAMENTO PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DELLE IMPRESE DA UTILIZZARE PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI (D. LGS. 36/2023 Articolo 50 commi 2 e 3 – Allegato II.1 Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea)

Art.1 – Oggetto e finalità

Il Gruppo di Azione Locale (di seguito GAL) STS - SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE- Soc. Cons. a R.L., già Gal Savuto, intende aggiornare e ampliare l'Albo dei fornitori di beni e servizi (D. LGS. 36/2023 Articolo 50 commi 2 e 3 – Allegato II.1) istituito dal Gal Savuto nel 2011.

Il presente Regolamento fissa i criteri per l'iscrizione e la conferma di iscrizione, e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo fornitori del GAL STS.

L'Albo sarà utilizzato nell'ambito delle procedure fissate dal Codice dei Contratti citato, per le acquisizioni tese a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento del GAL .

Con l'aggiornamento dell'Albo si intende:

- regolamentare, attraverso criteri di selezione certi e trasparenti, la procedura di acquisizione di beni e servizi;
- dotare il GAL di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche (elencate nell'Allegato A).

Resta ferma la facoltà del GAL, quando si tratti di forniture che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora il GAL, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare anche altre ditte ritenute idonee, oltre quelle iscritte nella sezione pertinente del medesimo albo.

L'inclusione dell'impresa nell'albo dei fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento delle forniture e il GAL non è vincolato nei confronti delle medesime imprese.

Art. 2 - Composizione Albo

L'Albo Fornitori è articolato due sezioni:

- **Sezione I : Forniture di beni**
- **Sezione II : Forniture di servizi**

Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie merceologiche così come elencate nell'Allegato A. Il GAL si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento.

Nelle forniture di beni e servizi non sono comprese le prestazioni professionali e le collaborazioni esterne per consulenze.

Le categorie merceologiche per le quali l'impresa potrà richiedere l'iscrizione dovranno essere coerenti con l'oggetto sociale quale risulta dal certificato rilasciato dalla CCIAA .

Art. 3 – Domanda di iscrizione all’Albo;

Le imprese interessate all’iscrizione dovranno far pervenire domanda redatta in carta libera utilizzando l’apposito modello (di cui all’allegato B). Le domande possono essere presentate in ogni momento senza termine di scadenza. L’iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche. La domanda di iscrizione all’Albo deve pervenire tramite Posta Certificata all’indirizzo Pec del Gal Sts: galsts@pec.net.

Alla Domanda di iscrizione all’Albo (Allegato B) deve essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione, redatta ai sensi della normativa vigente, D.P.R. 445/00:

- Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà a norma del D.P.R. n. 445/00 (Allegato C) sulla capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, ed eventuali allegati attestanti tali capacità;
- Certificato di iscrizione alla CCIAA, in corso di validità, contenente il nominativo dei legali rappresentanti e l’attestazione che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti, nonché contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 252/98;
- Copia di un documento di identità (in corso di validità) del legale rappresentante/soggetto abilitato ad impegnare la Società/Ditta con apposta la firma autografa;
- In caso di società, consorzi, cooperative, statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione all’Albo Fornitori.

Gli interessati dovranno far pervenire, la documentazione di cui sopra tramite invio di Posta certificata all’indirizzo pec: galsts@pec.net

Il G.A.L non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4 – Requisiti per l’iscrizione

I requisiti per l’iscrizione delle imprese, operanti nei diversi settori di forniture di beni e servizi, sono i seguenti:

I) appartenenza ad una o più delle categorie merceologiche elencate nel vigente “*Elenco delle categorie merceologiche*” (Allegato A), corrispondente all’attività dichiarata nell’oggetto sociale e risultante dall’apposita documentazione da rendersi unitamente all’istanza di iscrizione;

II) capacità tecnico-economico-finanziaria, risultante dall’apposita documentazione da rendersi unitamente all’istanza di iscrizione, concernente:

1. *il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture, corrispondenti alla/e categoria/e per la/le quale/i si richiede l’iscrizione, realizzate negli ultimi tre esercizi; se il fornitore non è in grado, per giustificato motivo, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità tecnico-economica-finanziaria mediante qualsiasi altro documento, che dovrà essere considerato idoneo dal GAL;*
2. *l’elenco ed il valore dei principali servizi/forniture realizzate nell’ultimo triennio;*
3. *indicazione (eventuale) del numero medio annuo dei dipendenti negli ultimi tre anni;*

III) il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’artt. 95 e 95 del Decreto Legislativo 36/2023.

Nel caso in cui il GAL ne facesse esplicita richiesta, ciascuna impresa ha l’onere, pena l’esclusione, di dichiarare, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive,

rilasciate in sede di presentazione della Domanda di iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio .

Articolo 5 – Procedura per l’istituzione e la formazione dell’Albo

Il Consiglio di Amministrazione del GAL STS ha approvato con proprio atto il presente regolamento per l’ampliamento e la tenuta dell’albo.

L’esame delle domande d’iscrizione all’Albo dei fornitori sarà effettuata, su espressa delega del CdA, dal Direttore/R.U.P. del Gal STS che verificherà la rispondenza ai requisiti per l’iscrizione di cui al precedente articolo 4, Il Consiglio di Amministrazione ne approva le risultanze con propria delibera, disponendo a ratifica l’iscrizione delle Imprese ritenute idonee.

Qualora l’accertamento di idoneità abbia esito negativo, ne è data comunicazione alla impresa interessata entro 15 giorni dalla conclusione del procedimento stesso.

Il GAL riterrà valida la formazione dell’albo anche in presenza di una sola istanza presentata o di una sola istanza risultata ammissibile e non procederà ad alcun inserimento nell’albo qualora ritenga opportuno esercitare il principio di autotutela, per le istanze pervenute non rispondenti ai contenuti tecnici previsti dal presente regolamento.

L’iscrizione delle imprese nell’albo sarà effettuata per ciascuna delle categorie di cui all’Allegato A, in base all’ordine cronologico di acquisizione delle domande di iscrizione al protocollo del GAL.

Tale criterio cronologico sarà utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento ai sensi dell’art. 9 del presente regolamento.

Articolo 6 - Utilizzazione dell’Albo

L’albo dei fornitori verrà utilizzato nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023.

Per forniture di beni e/o servizi di importo inferiore a € 140.000,00 oltre Iva il Gal ha facoltà di procedere all’affidamento diretto ad una delle imprese iscritte nell’apposita categoria merceologica di riferimento o a impresa ritenuta idonea anche se non iscritta all’Albo, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. La scelta delle imprese avverrà sempre nel rispetto dei principi di economicità e affidabilità e comunque sarà effettuata coerentemente a quanto previsto dalle procedure dettate dalla misura 19 del Psr Calabria e dal Regolamento Interno del Gal.

Per forniture di Beni/ Servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14 del codice è facoltà del CdA del GAL consultare ulteriori imprese non iscritte, individuate tramite indagini di mercato, a condizioni che questi risultino in possesso dei requisiti di iscrizione all’Albo .

Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell’elenco per ciascuna categoria non sia tale da assicurare una piena rotazione nella fasi successive al primo invito, ovvero in presenza di ragioni di opportunità o convenienza o per speciali circostanze, il GAL può invitare simultaneamente tutti gli operatori iscritti nell’elenco.

Articolo 7 - Cancellazione dall’Albo dei Fornitori

La cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti, ovvero la cancellazione limitatamente alla categoria interessata, si effettua d’ufficio con determinazione del CdA, nelle fattispecie di seguito previste: a) la cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti è disposta:

- nei casi di non mantenimento dei requisiti d’iscrizione, di cui all’art. 5, comma 2, dei quali il GAL sia comunque venuto a conoscenza;
- qualora, da revisione periodica, svolta d’ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio, non risulti più esistente l’impresa;
- in caso di istanza scritta del soggetto interessato;

b) la cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti, limitatamente alla categoria interessata qualora l’impresa risulti iscritta a più di esse, è disposta:

- nei casi in cui per tre volte non sia stata presentata offerta a seguito dell’invito a gara da parte del GAL;
- in caso di istanza scritta del soggetto interessato.

Una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di un anno dal provvedimento di cancellazione.

Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all'impresa dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine il GAL si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di cancellazione, l'apposito provvedimento.

Articolo 8 - Validità dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori

L'iscrizione dei soggetti nell'Albo dei Fornitori del GAL STS ha validità fino alla data di chiusura della programmazione 2014-2022, salva diversa disposizione del GAL pubblicizzata mediante avviso.

Articolo 9 –Aggiornamento, Pubblicità ed Informazione

Il CdA del GAL, tenuto conto dell'esame del Direttore/R.U.P. , ratificherà l'aggiornamento dell'albo dei fornitori alla prima seduta utile, con le modalità di cui ai precedenti articoli 5 e 7 ed in base al ricevimento della documentazione.

Del presente Regolamento, unitamente all'avviso, sarà data comunicazione sul sito del GAL STS. Con le stesse modalità sarà dato avviso dell'avvenuta istituzione e dell'aggiornamento dell'Albo.

Articolo 10 – Obblighi per le Imprese

Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché a tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione, pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

Articolo 11 – Facoltà del GAL STS

Resta inteso che l'iscrizione all'Albo delle imprese interessate non costituisce alcun impegno per il GAL STS che potrà decidere, a suo insindacabile giudizio o in ottemperanza al regolamento interno, se procedere all'avvio di procedure in economia, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'Albo possa formulare eccezioni, oppure contestare il mancato ricorso alla categoria dell'Albo alla quale è iscritto.

Articolo 12 – Foro competente

Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente regolamento, nonché alle procedure inerenti l'istituzione e l'utilizzo dell'Albo Fornitori, si farà riferimento alla normativa vigente. In ogni caso sarà competente il Foro di Cosenza.

Articolo 13 – Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati in possesso del GAL STS verranno trattati unicamente per le finalità di cui al presente regolamento e nell'ambito dell'adempimento di specifici obblighi di legge e del rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale che il GAL è obbligato a rispettare per lo svolgimento delle proprie attività.

Allegati al presente Regolamento:

1. Elenco delle categorie merceologiche per l'istituzione dell'albo delle imprese da utilizzare per le forniture di beni e servizi in economia (ALLEGATO A);
2. Domanda di iscrizione nell'Albo Fornitori di beni e servizi del G.A.L. STS (ALLEGATO B);
3. Possesso dei requisiti (ALLEGATO C);

f.to Pier Luigi Aceti
Direttore Gal STS

f.to Luigi Provenzano
Presidente Gal STS

Rogliano, 12 Gennaio 2024

G.A.L. STS - SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE Soc. Cons. a R. L.